

**RDO PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PER L’ ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA
ANTINCENDIO DEL LOCALE ADIBITO AD ARCHIVIO PRESSO LA SEDE
DELL’UFFICIO TERRITORIALE DI MERATE DELL’AGENZIA DELLE
ENTRATE**

CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

CIG: 78899218C6

INDICE

- Art. 1 – Oggetto dell’affidamento
- Art. 2 – Caratteristiche dell’appalto
- Art. 3 – Importo complessivo dell’appalto e base d’asta
- Art. 4 – Modalità di esecuzione dell’appalto
- Art. 5 – Responsabilità civile e garanzia definitiva
- Art. 6 – Responsabilità dell’aggiudicatario
- Art. 7 – Obblighi nei confronti del personale dipendente
- Art. 8 – Fatturazione e pagamento
- Art. 9 – Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 10 – Penali, recesso e risoluzione
- Art. 11 – Divieto di cessione del contratto
- Art. 12 – Cessione del credito
- Art. 13 – Cessione d’azienda e/o mutamento della specie giuridica della Società
- Art. 14 – Disposizioni antimafia e di prevenzione della corruzione
- Art. 15 - Responsabile del Procedimento, Progettista e Direttore dei lavori
- Art. 16 – Foro competente
- Art. 17 – Oneri fiscali e spese contrattuali
- Art. 18 – Trattamento dei dati personali

Art. 1 - Oggetto dell'affidamento

Il presente documento contiene le condizioni particolari di contratto della RDO per l'affidamento di lavori di manutenzione straordinaria per l' adeguamento alla normativa antincendio del locale adibito ad archivio presso la sede dell'Ufficio territoriale di Merate dell'Agenzia delle Entrate., descritto nel dettaglio nel capitolato speciale d'appalto e nei suoi allegati che sono resi disponibili ai partecipanti in allegato alla RDO.

L'aggiudicatario si impegna ad eseguire, alle quotazioni offerte e alle condizioni indicate nella RDO, nel presente documento, nel capitolato speciale d'appalto e nella propria offerta economica, i lavori richiesti oltre a quelli connessi e necessari, come indicato nel capitolato speciale d'appalto.

Le condizioni particolari di contratto contenute nel presente documento formano parte integrante del contratto che sarà stipulato in modalità telematica con l'aggiudicatario. Per quanto non previsto nel presente documento si fa espresso riferimento alla ulteriore documentazione allegata alla RDO, alla documentazione del bando di abilitazione Consip, alle regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione e alla normativa vigente.

Art. 2 – Caratteristiche dell'appalto

Nello specifico l'intervento prevede la realizzazione delle opere per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni e le forniture necessarie per consegnare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni, le modalità e la tempistica stabilite nel capitolato speciale d'appalto, nel progetto esecutivo e in tutta la documentazione tecnica allegati alla RDO.

Art. 3 – Importo complessivo dell'appalto e base d'asta

L'importo complessivo dell'appalto, è di € 47.300,00 (quarantasettemilatrecento/00) al netto dell'IVA e al lordo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

La base d'asta dell'appalto per i lavori di manutenzione, da intendersi a corpo è pari ad € **44.600,00 (quarantaquattromilaseicento/00)** oltre I.V.A., di cui € 17.351,92 (diciasettemilatrecentocinquantuno/92) come costo stimato per la manodopera;

L'importo per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di gara, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 è paria a € 2.700,00 (duemilasettecento/00) oltre I.V.A.. Alla RDO viene allegato il DUVRI preliminare dell'appalto.

Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente nella propria offerta gli oneri di sicurezza aziendali richiesti ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

Art. 4 - Modalità di esecuzione dell'appalto

L'esecuzione dei lavori dovrà essere pienamente conforme alle prescrizioni contenute nel presente documento, nel capitolato speciale d'appalto e negli altri documenti allegati alla RDO. Trovano applicazione nel presente affidamento le clausole delle Condizioni generali di contratto e degli altri documenti allegati al bando di abilitazione Consip “*Lavori*”, *Categoria merceologica Lavori di manutenzione edili*.

Eventuali indicazioni di dettaglio saranno fornite al fornitore in fase di esecuzione.
All'aggiudicatario saranno liquidate le prestazioni effettivamente rese, agli importi offerti, e che tali corrispettivi devono intendersi comprensivi di ogni onere e spesa indicati nel capitolato speciale d'appalto.

Art. 5 - Responsabilità civile e garanzia definitiva

L'Aggiudicatario assume in proprio ogni rischio e responsabilità connessi all'esecuzione del contratto e si impegna a tenere indenne l'Agenzia, anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone o cose, di proprietà dell'Agenzia ovvero di terzi.

L'aggiudicatario dovrà adottare ogni precauzione ed ogni mezzo necessario ad evitare danni alle persone e alle cose, restando a suo carico ogni lavoro necessario a riparare i danni arrecati.

L'aggiudicatario dovrà, inoltre, provvedere al risarcimento degli eventuali danni cagionati dal proprio personale all'Agenzia ed a terzi, ed è tenuta, altresì, a far osservare ai suoi dipendenti le disposizioni d'ordine interno che fossero comunicate dall'Agenzia medesima.

Ferma restando la responsabilità del Fornitore per danni cagionati a cose o persone in relazione all'espletamento dei lavori in esame, lo stesso dovrà provvedere alla copertura assicurativa a garanzia dei rischi di responsabilità civile per sinistri che possano derivare dall'esecuzione dell'appalto, per un importo non inferiore ad € 500.000 per sinistro, attraverso polizza RCT/RCO da consegnare all'Agenzia prima della stipula del contratto.

A garanzia dell'esatto e corretto adempimento degli obblighi contrattuali, la società aggiudicataria dovrà costituire e presentare all'Agenzia, prima della stipula del contratto, una garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. n.50/2016.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.Lgs n. 50 /2016 per la garanzia provvisoria.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3.

La garanzia deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Art. 6 - Responsabilità dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario si impegna ad effettuare i lavori richiesti nel rispetto di tutte le leggi e delle norme vigenti in materia. E' obbligo dell'aggiudicatario, per l'esecuzione dei lavori, acquisire tutte le abilitazioni normativamente richieste per l'esecuzione e fornire personale debitamente abilitato all'esecuzione dei lavori, ove necessario. Inoltre, dovrà, impegnarsi a rispettare le prescrizioni e le indicazioni di esecuzione dei lavori presenti nel capitolato speciale d'appalto e le disposizioni di ordine interno comunicate dall'Agenzia e ad adottare ogni precauzione necessaria ad evitare danni a persone e cose. Restano a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri necessari a riparare i danni eventualmente arrecati nell'esecuzione dei lavori; l'aggiudicatario è altresì responsabile per i danni eventualmente

cagionati dal proprio personale in servizio a dipendenti dell'Agenzia o a terzi. L'aggiudicatario è terzo responsabile degli impianti presi in consegna.

L'aggiudicatario dovrà comunicare, prima della stipula contrattuale, il nominativo e i recapiti del soggetto designato come responsabile dell'appalto, il quale, dotato dell'adeguata competenza, sarà il referente per la gestione operativa del contratto. Dovrà, altresì, comunicare i recapiti (telefono, fax, e-mail) dedicati alla ricezione delle segnalazioni di anomalia.

In particolare al responsabile dell'appalto compete:

- la continua reperibilità telefonica, attraverso l'impiego di idonei e funzionali sistemi di reperimento;
- l'organizzazione e la disciplina della propria squadra di lavoro nelle attività oggetto dell'appalto rispettando il cronoprogramma;
- il mantenimento dei rapporti con l'Agenzia della Entrate;
- l'osservanza, da parte propria e delle maestranze impiegate, delle disposizioni atte ad evitare infortuni sul lavoro e danni a terzi.

Art. 7 - Obblighi nei confronti del personale dipendente

L'aggiudicatario si impegna ad ottemperare nei confronti del personale dipendente, ovvero nei confronti del personale legato da rapporto di collaborazione, a tutti gli obblighi ed adempimenti in materia assistenziale, previdenziale e, più in generale, giuslavoristica, derivanti da disposizioni normative e/o regolamentari, inclusi i contratti collettivi applicabili alle categorie di riferimento, le circolari e gli atti amministrativi, manlevando l'Agenzia da ogni responsabilità in merito. L'aggiudicatario si obbliga all'integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in particolare del D. Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i. e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente contratto, in quanto applicabili.

Le risorse umane dedicate dipenderanno solo ed esclusivamente dall'aggiudicatario, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte dell'Agenzia.

L'aggiudicatario dovrà avvalersi di personale dotato di professionalità atta a garantire il corretto svolgimento dell'appalto, nel rispetto delle normative di settore. L'aggiudicatario è responsabile di tutti i danni che per colpa, trascuratezza o imperizia dei propri addetti, siano causati a persone e/o a cose.

L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza delle indicazioni riguardanti gli operatori addetti ai servizi contenute nel capitolato speciale d'appalto.

In caso di inadempimento agli obblighi del presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Agenzia potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Art. 8 - Fatturazione e pagamento

L'aggiudicatario, dopo la presentazione all'Agenzia e l'approvazione da parte di quest'ultima del rendiconto, e dopo l'attestazione di regolare esecuzione sarà autorizzato ad emettere fattura posticipata. L'Agenzia provvederà entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, alla liquidazione del relativo corrispettivo a mezzo bonifico bancario sull'istituto di credito e sul numero di conto corrente indicato del fornitore.

In caso di ritardo nell'effettuazione dei pagamenti contrattuali le parti stabiliscono che l'Agenzia sarà tenuta al pagamento degli interessi di mora, nella misura del saggio legale, maggiorato di due punti percentuali.

In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile all'Agenzia.

Si presume, senza possibilità di provare il contrario, la non imputabilità all'Agenzia nelle seguenti fattispecie, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancata ricezione delle fatture; inadempienza dell'istituto di credito domiciliatario della Società; sciopero del personale adibito alle mansioni contabili.

Ciascuna fattura dovrà essere intestata ad Agenzia delle Entrate, Via Cristoforo Colombo, 426, c/d – 00145 – Roma – Codice Fiscale e Partita I.V.A. 06363391001e inviata all'ufficio destinatario dell'Agenzia delle Entrate attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 marzo 2008, avendo cura di inserire il codice destinatario IPA GB4P77 oltre al Codice Identificativo Gara (CIG) indicato nella RDO.

L'aggiudicatario prende espressamente atto che la regolarità della procedura di fatturazione elettronica costituisce requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell'Agenzia.

L'aggiudicatario si impegna a rendere note, con apposita comunicazione scritta indirizzata all'Agenzia, eventuali variazioni del numero di conto corrente, rimanendo pertanto esclusa ogni altra comunicazione che non sarà pervenuta all'Agenzia. I pagamenti effettuati sul conto corrente, di cui al precedente comma, avranno effetto liberatorio.

Art. 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'aggiudicatario, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, Legge 136 del 13 agosto 2010, è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche.

I riferimenti dei predetti conti correnti, e i soggetti abilitati ad operare su di essi dovranno essere comunicati, al più tardi, in sede di stipula. A tal fine è indispensabile provvedere a verificare l'inserimento dei dati necessari nella sezione dedicata del sito www.acquistinretepa.it prima di inviare l'offerta. Il sistema provvederà a comunicare i dati del solo aggiudicatario all'Amministrazione contestualmente alla stipula.

L'aggiudicatario dovrà, inoltre, a comunicare all'Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi.

L'aggiudicatario è obbligata ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge.

L'aggiudicatario trasmetterà i predetti contratti all'Agenzia, stante l'obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge 136/10.

L'aggiudicatario darà immediata comunicazione all'Agenzia ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 10 - Penali, recesso e risoluzione

All'Aggiudicatario, in caso di inadempienza accertata durante l'esecuzione dell'intervento, sarà applicata una penale pari all'1 per mille dell'appalto per ogni giorno di ritardo nei seguenti casi:

- ✓ mancato rispetto delle clausole e delle specifiche condizioni di contratto concernenti le opere da realizzare;
- ✓ mancata disponibilità di operai specializzati e qualificati in relazione alla necessità dell'opera;
- ✓ mancato rispetto di ordini di servizio impartiti nell'ambito del contratto sia per l'avvio delle opere previste che per la loro ultimazione a regola d'arte;
- ✓ mancato o parziale aggiornamento degli interventi manutentivi richiesti;
- ✓ mancato rispetto del tempo di esecuzione dei lavori rispetto alle date previste nel cronoprogramma.

Resta ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno ai sensi dell'art. 1382 del c.c. e la possibilità di compensarne l'importo rispetto al corrispettivo dovuto, a valere sulla prima fattura utile. Le penali saranno applicabili, e nessuna eccezione potrà essere sollevata dalla Società, anche qualora il ritardo o l'inadempimento dipendessero da fatto di terzi.

Nell'ipotesi in cui il ritardo si protragga oltre il quinto giorno naturale e consecutivo, il contratto potrà essere risolto unilateralmente dall'Agenzia, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altre imprese, in danno della Società, il lavoro ovvero la parte non eseguita dalla Società stessa, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

L'Agenzia potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata, nei seguenti casi:

- stato di inosservanza della Società riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e per l'esecuzione del contratto;
- frode o grave negligenza nell'esecuzione del lavoro;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del lavoro;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- sospensione del lavoro senza giustificato motivo;
- reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;
- emanazione di provvedimenti definitivi relativi al mancato pagamento di tasse, imposte o contributi;

- annullamento giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara;
- mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i;
- mancanza o perdita dei requisiti per l'accesso alle pubbliche gare.

La risoluzione consentirà all'Agenzia l'incameramento del deposito cauzionale nonché la possibilità di affidare l'esecuzione del lavoro o parte di essa ad altro soggetto di propria fiducia, scelto con procedura d'urgenza, senza che la Società abbia nulla a pretendere.

L'affidamento a terzi verrà notificato alla Società inadempiente per iscritto, anche a mezzo e-mail o fax, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del lavoro e degli importi relativi. Alla società inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più dall'Agenzia rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa.

Nel caso di minore spesa, nulla compete all'impresa inadempiente. L'esecuzione in danno non esime la Società dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 11 - Divieto di cessione del contratto

È fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, il contratto stipulato a seguito della presente RDO.

In caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra, fermo restando il diritto da parte dell'Agenzia al risarcimento di ogni danno e spesa, il contratto in oggetto si risolverà di diritto.

Art. 12 - Cessione del credito

È ammessa la cessione dei crediti maturati dalla Società nei confronti dell'Agenzia a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto, a condizione che:

- a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato all'Agenzia;
- b) l'Agenzia non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa;
- c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

L'Agenzia in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto. Qualora al momento della notifica della cessione del credito la Società risultasse, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica

di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00 (diecimila/00 euro), l'Agenzia si riserva il diritto, e la Società espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta alla Società. Per consentire la verifica ex art. 48 bis, D.P.R. n. 602/73 l'atto di cessione dovrà essere corredato dall'esplicito consenso al trattamento dei dati personali per l'assolvimento delle finalità indicate nel succitato articolo da parte della Società, in conformità con quanto indicato nella circolare n. 29 dell'8 ottobre 2009 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Tale consenso potrà essere conferito secondo il fac-simile "Allegato A" unito alla circolare medesima.

Al fine di adempiere alle prescrizioni contenute nella legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i., l'atto di cessione dovrà contenere l'impegno espresso da parte del cessionario ad effettuare i pagamenti in favore del cedente utilizzando esclusivamente il conto da questo ultimo indicato, mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni nonché ad indicare il CIG su tali strumenti di pagamento.

Analogo obbligo dovrà essere soddisfatto dal cessionario per il pagamento disposto dalla stazione appaltante.

Art. 13 - Cessione d'azienda e/o mutamento della specie giuridica della Società

Qualora intenda cedere l'intera azienda o il ramo di attività che assicura le prestazioni contrattuali o mutare specie giuridica, l'aggiudicatario deve darne comunicazione all'Agenzia almeno trenta giorni prima, allegando tutta la documentazione riguardante l'operazione.

L'Agenzia ha facoltà di proseguire il rapporto contrattuale con il soggetto subentrante ovvero recedere dal contratto.

Il mancato preavviso di cui al primo comma fa sorgere in capo all'Agenzia la facoltà di recedere dal contratto.

Art. 14 - Disposizioni antimafia e di prevenzione della corruzione

L'aggiudicatario prende atto che l'affidamento dell'attività oggetto del presente contratto, è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia ivi compresa la legge 13 agosto 2010 n. 136, relativa al "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i.

In particolare, l'aggiudicatario garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

L'aggiudicatario si impegna a comunicare immediatamente all'Agenzia, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico della Società stessa ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento);

- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.

L'aggiudicatario prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove, nel corso di durata del presente contratto, fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente capoverso il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà dell'Agenzia di richiedere il risarcimento dei danni subiti. Ai fini della prevenzione dei fenomeni distorsivi in materia di appalti, la Stazione Appaltante e la ditta appaltatrice si obbligano formalmente a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza e, con la firma per accettazione del contratto di fornitura, espressamente si impegnano ad ottemperare alle misure anticorruzione vigenti e, in particolare, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente nonché alle ulteriori norme in materia che saranno emanate nel periodo di esecuzione del lavoro.

Art. 15 - Responsabile del Procedimento, Progettista e Direttore dei lavori

Il Responsabile Unico del procedimento è Pasquale Delfino funzionario dell'Ufficio Risorse materiali della Direzione regionale della Lombardia, tel. 02/65504677, indirizzo di posta elettronica: pasquale.delfino@agenziaentrate.it

Il Progettista e Direttore dei Lavori è l'architetto Sergio Colnago, indirizzo di posta elettronica: colnago.s@virgilio.it

Art. 16 - Foro competente

Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, il Foro competente sia esclusivamente quello di Milano.

Art. 17 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico della Società gli oneri di bollo, tutti gli ulteriori oneri fiscali e le spese contrattuali.

Art. 18 – Trattamento dei dati personali

I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento informatico e/o manuale da parte dell'Agenzia delle Entrate nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura di gara e dell'esecuzione del contratto.

Per il DIRIGENTE ad interim
Antonio Silipo
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Gabriella Colla
(Firmato digitalmente)

Un originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente